



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 37 / UTC DEL 04/05/2022

* * * * *

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE -
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO - UFFICIO PROVINCIALE
TERRITORIO PER DETERMINAZIONE VALUTAZIONE SANZIONE
PECUNIARIA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE ESEGUITE SULLA P.ED.
114 C.C. BOLENTINA.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Evidenziato come in seguito a sopralluogo di verifica effettuato in data 02.09.2014 sono emerse problematiche relative a presunti errori mappali per cui pareva assolutamente necessario procedere con delle ulteriori verifiche tecniche, anche di tipo strumentale che questo ufficio tecnico non era in grado di eseguire, e contestualmente veniva richiesto all'Amministrazione comunale la nomina di un tecnico competente al fine di effettuare tutti gli accertamenti idonei ad identificare l'esatta posizione degli edifici summenzionati, nonché il confine reale dell'area edificabile.

Richiamata la documentazione di data 29.10.2014 trasmessa dal Tecnico incaricato inerente la determinazione del confine delle pp.edd. 113 e 114, ex pp.ff. 100, ,101 e 110, in C.C. Bolentina,

pervenuta al protocollo comunale con n. 10656 in data 04.11.2014, dalla quale si evince una buona concordanza fra lo stato reale e lo stato mappale e quindi di conseguenza che parte delle pp.edd. 113 e 114 C.C. Bolentina sono state realizzate al di fuori del confine della ex p.f. 101 C.C. Bolentina che rappresentava il limite della zona edificabile.

Dato atto come, anche a seguito di parere legale e sentenza del T.R.G.A., le opere abusive si possono considerare eseguite in variazioni essenziali, ai sensi dell' art. 128, comma 4., lettera b), della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. ed ii., per le seguenti motivazioni:

- volumetria realizzata in zona agricola (all'esterno dell'area edificabile) pari a 324,27 mc, a fronte di una volumetria complessiva dell'edificio pari a 1.126,10 mc (diffidenza pari al 28,80% del volume complessivo dell'edificio)

in quanto come sopra indicato le variazioni, sia prese singolarmente che sommate, sono superiori al 10% e non eccedono il 30% delle misure di progetto concernenti la volumetria.

Richiamato l' art. 129, comma 5., della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. ed ii.: *"Per le opere eseguite con variazioni essenziali il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive."*

Dato atto come le opere non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque la loro demolizione non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

Evidenziato come la norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 150 per cento del valore delle opere abusive.

Dato ancora atto come competente alla determinazione del suddetto valore estimativo risulti essere l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Trento, che dovrà come tale essere assegnataria di incarico ai fini di valutazione tecnico – estimativa e consulenza specialistica.

Tenuto presente che il corrispettivo da riconoscere all'Agenzia del Territorio deve essere determinato di volta in volta a seconda del servizio specificatamente necessario sulla base dei criteri fissati da tale Ente, che nel caso di specie, come da nota prot. n. 467 di data 13.01.2022, prevede un importo di € 1.516,00.-, determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo fissato in € 379,00.-..

Evidenziato come spetterà con successivo atto al Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, l'individuazione e liquidazione esatta del costo della prestazione stimata in € 1.516,00.-.

Preso atto delle ulteriori condizioni standard applicate ed in particolare dell'obbligo di pagamento del suddetto importo entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte del Comune della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, tramite sistema di pagamento PagoPA, denominato Pago SIGMA.

Considerato comunque che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto, ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito.

Evidenziato come trattandosi di prestazione di importo inferiore agli € 5.000,00.-, ai sensi del comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) come recepito dalla L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 art. 14, non si pone l'obbligo del ricorso al MEPA.

Richiamata la deliberazione n. 307 dd. 13.03.2020 della G.P. di Trento, con ad oggetto “Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”.

Visto il paragrafo 3.2 delle Linee Guida sopra richiamate che così sancisce:

“...l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (47.000 Euro).”

Che è stato rispettato il principio di rotazione nell'affidamento dell'incarico, come da riscontro verificabile sul sito dell'Ente.

Dato atto che il rapporto potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui alla presente determinazione.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 31.12.2022.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;

- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 e triennale 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 08.04.2022, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto sindacale n. 3, prot. n. 4923/3.4 di data 29.04.2022, con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Ufficio edilizia privata e urbanistica, per gli anni 2022-2025;

D E T E R M I N A

1. Di avvalersi, per i motivi esposti in premessa, dell’ Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Trento, per la valutazione di illecito edilizio afferente i lavori che hanno interessato l’immobile sulla p.ed. 114 in C.C. Bolentina.
2. Di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata provvederà a perfezionare il relativo rapporto di collaborazione, assumendo ogni atto conseguente e necessario per la realizzazione di quanto espresso con l’approvazione del presente atto, disponendo che ogni spesa inerente l’assunzione del presente atto sia posta a carico dei proprietari dell’immobile sopra indicato.
2. Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 1326 e seguenti del Codice Civile.
3. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 1.516,00.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
4. Di riconoscere che al finanziamento della spesa Euro 1.516,00.- si provvede così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
5. Di dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di dare atto che il contraente si impegna a non trattare in maniera illecita e/o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l’accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell’ambito del rapporto contrattuale con il Comune. Il contraente è inoltre tenuto, come il Comune stesso, al rispetto e all’applicazione della

normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (GDPR 269/2018 e D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e successive modifiche).

7. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

8. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 04/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Mattia Manini

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2022	CAP 1635/199 - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, STUDI E PROGETTI - UFFICIO TECNICO	01061.03.0001635199	44269	1.516,00

Malé lì, 04/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Daniela Bezzi
